



Istituto Campano di Psicologia Giuridica

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

PSICOLOGIA GIURIDICA

II EDIZIONE

ELABORATO FINALE

**“IL NIDO DIETRO LE SBARRE” – La condizione delle detenute madri e dei bambini in
carcere – Profili giuridici e psicologici**

CANDIDATO

avv. Roberta Schiralli

RELATORE

ANNO 2010

INDICE

CAPITOLO 1 ASPETTI GIURIDICI

PARAGRAFO 1. Premessa

- 1.1. La detenzione delle donne . Entità del fenomeno
- 1.2 L'evoluzione normativa sino alla legge 40/2001
- 1.3 La legge 40/2001 - I benefici introdotti dalla nuova Legge
- 1.4 L'intervento della Corte Costituzionale
- 1.5 Conclusioni.

CAPITOLO 2 ASPETTI PSICOLOGICI

- 2.1. Premessa storica. Cenni sullo studio del fenomeno di istituzionalizzazione. Teorie.
- 2.2. Sviluppo psicologico del bambino in carcere
- 2.3. Testimonianze e studi sul tema.
- 2.4 La maternità in carcere: una scelta difficile

CAPITOLO 3 VOCI DAL CARCERE

- 3.1. Storie di detenute all'interno della Casa di Reclusione di Padova e dall'Istituto di Pena Femminile la Giudecca. Riflessioni.
- 3.2. Prospettive alla risoluzione del problema. Proposte di legge

APPENDICE

1. Testo della sent. Corte Costituzionale del 28.05.2010 n° 189 sul tema benefici penitenziari, personalizzazione necessità.
2. Tabella sulla situazione delle detenute madri e degli asili nido nelle carceri italiane aggiornata al giugno 2009.

PREMESSA

Se pensiamo alla detenzione delle madri e dei loro figli nelle carceri subito forse ci vengono in mente le scene di quel meraviglioso film di De Sica “Ieri oggi e Domani” con la Loren meravigliosa nella parte della contrabbandiera che entra in carcere con i due figli più piccoli attaccati alla gonna. Questa purtroppo non è solo una realtà inventata o uno spaccato di una Italia del dopo guerra ormai dimenticata, ma è una amara realtà che esiste in molti carceri del nostro paese.

I bambini ospiti delle nostre carceri sono ormai quasi tutti figli di stranieri, e quasi sempre di etnia rom, ultimi fra gli ultimi nella nuova scala sociale della solitudine e dell’ emarginazione. È un dramma che si rinnova. Ed è un dramma dimenticato. In Italia sono complessivamente 59 (dato al 7 giugno 2010) i bambini prigionieri distribuiti in 24 case di reclusione da Venezia a Sassari. Venti a Roma Rebibbia, nove a Milano San Vittore, 7 a Venezia Giudecca. Il dieci per cento del totale, però, si concentra in Campania, nell’ istituto di Bellizzi Irpino, dove confluiscono i bambini dei campi rom disseminati sul nostro territorio.¹ Un solo paese, una sola legge, un solo regolamento penitenziario. Nord e Sud, però, non sono la stessa cosa nemmeno in questo caso. I nove bambini di Milano San Vittore vivono, infatti, fuori del carcere con le loro mamme in una struttura protetta che nemmeno assomiglia a una prigione. Né sbarre né celle né divise. E si sentono a casa. Un progetto pilota, dicono. Nel Mezzogiorno, niente da fare. Solo chivastelli e porte blindate. Un’ ingiustizia nell’ ingiustizia. Molti i progetti, le interrogazioni parlamentari ferme da anni, gli appelli, le belle parole.

Tutto questo non è un film.

Invece la realtà carceraria delle detenute madri è anche la storia di Valentina (nome di fantasia) di etnia rom che intervistata all’interno

¹ Fonte: [www. Ristrettiorizzonti.it](http://www.Ristrettiorizzonti.it) del 15.09.2010

del Carcere di San Vittore dalla giornalista Emilia Patruno – direttrice del Net Magazine Il Due – in occasione del Convegno organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici di Trani sul tema della detenzione femminile e dello sviluppo psicologico dei bambini detenuti dice:” *“A volte penso Signore fa il giorno passi in fretta, ma poi se penso che la bambina cresce e compie tre anni allora dico speriamo che il giorno non passi mai se non esco con lei qui dal carcere”*.

Sempre Valentina dice della sua piccola Beatrice che è con lei da quando aveva 15 mesi e che tra un anno dovrà essere allontanata dalla mamma al raggiungimento del terzo anno, come prevede la legge in vigore, “ *è brutto vedere i bimbi dietro le sbarre che battono che vogliono uscire*” .

I bambini trascorrono 8 ore e mezza nell’ asilo nido e più di 15 in cella con la mamma. Ogni giorno. Che cosa può provocare il ritmo ossessivo del carcere nella mente e nel cuore di individui così piccoli e fragili?

Ebbene, il presente scritto analizzerà gli aspetti del problema sotto un duplice aspetto, giuridico e psicologico, ma lascerà anche spazio alla riflessione su un problema, quello del carcere in Italia, purtroppo mai risolto e spesso solo oggetto di strumentalizzazione di una o dell’altra parte politica (n.d.r.).

1.1. La detenzione delle donne . Entità del fenomeno

La criminalità femminile è divenuta materia di indagine e di studio solo da poco. Da quando cioè, negli ultimi trent'anni, le donne sono diventate protagoniste del profondo cambiamento sociale che ha interessato il nostro paese e che si è risolto nella approvazione di una serie di leggi a favore della libertà e della emancipazione delle donne: dalla procreazione controllata alla depenalizzazione dell'aborto, dal divorzio all'abrogazione del reato di adulterio femminile, con il riconoscimento di una parità - in termini di diritto di accesso a lavori prima esclusivi del mondo maschile e di parità di retribuzione - che interessa ora l'intera sfera sociale. La maggiore

visibilità che hanno ora le donne ha però prodotto in ambito criminale ben pochi mutamenti: gli uomini sono ancora i protagonisti quasi esclusivi della realtà carceraria, le norme dell'ordinamento penitenziario ben poco ormai si adattano al sempre più aumento della utenza femminile e della eventuale prole detenuta con essa. Va sottolineato come la ridotta incidenza statistica della delinquenza femminile anche se, è stato registrato un lieve aumento di tale fenomeno, ha determinato uno scarso interesse alla detenzione femminile che ha portato a trattare i problemi e le difficoltà delle donne allo stesso modo in cui vengono trattati quegli degli uomini, con una carente analisi della differenziazione dei loro bisogni e con la propensione a generalizzare anche gli eventuali problemi da proporre. Ne deriva che molti dei problemi specifici, che sono legati alla detenzione della donna, sono stati poco o male osservati e valutati.

Tutto ciò confermerebbe l'ipotesi che l'influenza e la partecipazione delle donne ai reati sia molto minore, non c'è cioè in ambito criminale una cosiddetta "emancipazione femminile". È forse per questo che il diritto penitenziario ha trascurato di adeguarsi ai cambiamenti che sono avvenuti nella società in termini di diritti delle donne. Questo anche a proposito del problema che più di ogni altro pesa sulle donne detenute: **il problema della maternità in carcere.**

In particolare, è consolidato in letteratura l'orientamento che per un adeguato sviluppo psicologico del bambino, il rapporto madre-figlio sia di primaria importanza.

Privare un bambino della figura materna, in quanto figlio di una detenuta, costituisce una violenza inaudita, che contraddice espressamente i contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, oltre a essere sul filo dell'incostituzionalità.

Eppure la legge n. 354/75 (ordinamento penitenziario) all'art. 11 recita "Alle madri é consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido". E in base a questa legge, "**creata per salvaguardare del rapporto madre-figlio**", oggi in Italia ci

sono 58 i bambini che hanno la sfortuna di vivere in carcere insieme alle loro mamme. L'età dei piccoli è inferiore ai 3 anni e praticamente trascorrono la loro vita rinchiusi dietro le sbarre, un ambiente triste e squallido nel quale non esiste la sfera familiare. La maggioranza dei bambini si trova negli istituti di pena di Lombardia e Lazio. Nel carcere romano di Rebibbia, in sole 10 settimane hanno varcato i cancelli una decina di detenute con bambini piccoli ed è stata superata la capienza massima (15 posti letto) che consente di "ospitare" i bambini costretti a seguire le mamme in prigione: 29 mamme detenute e 30 bambini, due dei quali gemellini.

1.2 L'evoluzione normativa sino alla legge 40/2001

La normativa penitenziaria precedente alle novità introdotte dalla legge 40/2001, cominciò ad affrontare il problema della donna detenuta in relazione alla maternità con la previsione di una assistenza particolare di specialisti alle gestanti e alle puerpere e la possibilità di tenere il figlio presso di sé in carcere ma solo fino al compimento del terzo anno di età. In tal senso l'Ordinamento penitenziario (L. 354/1975) ed il Regolamento di esecuzione (D.P.R. 431/1976) rivolsero particolare attenzione alla condizione della gestante e della puerpera.

Successivamente venne inserito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) che nel testo originario la disposizione prevedeva, per alcune categorie di detenuti in regime di espiazione ordinaria della pena in carcere, tra le quali quella della madre di prole convivente di età inferiore a tre anni, la possibilità di eseguire nella forma della detenzione presso il loro domicilio le pene della reclusione non superiore a due anni - anche se costituenti parte residua di una maggior pena - e dell'arresto.

Il Legislatore, a più riprese, ne modificava, in seguito, i presupposti, oggettivi e soggettivi, che consentivano di essere ammessi al beneficio, aumentando, tra l'altro, il limite di età della prole della

madre detenuta prima a cinque anni (decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sulla espulsione dei cittadini stranieri»), e quindi a dieci anni (legge 27 maggio 1998, n. 165, «Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»), prevedendo la possibilità di concedere la detenzione domiciliare anche al padre detenuto qualora la madre fosse deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli (art. 47-ter, comma 1, lettera b) dell'ordinamento penitenziario), in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 1990.

Negli anni la normativa dell'ordinamento penitenziario, dunque, ha affrontato il problema in modo diverso e più articolato ma segnato ancora dall'ideologia tradizionale nei confronti delle madri detenute.

1.3 La legge 40/2001 - I benefici introdotti dalla nuova legge

La normativa di recente introdotta prevede, attualmente, l'applicazione di due tipi di benefici specifici per le madri con figli di età fino a dieci anni:

- **La detenzione speciale domiciliare (art. 3);**
- **L'assistenza esterna dei figli minori (art. 5).**

Nella prima ipotesi - detenzione domiciliare speciale - il Tribunale di Sorveglianza può ammettere l'espiazione della pena presso il domicilio della madre (o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza), al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli minori di anni dieci, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena, ovvero dopo l'espiazione di almeno 15 anni nel caso di ergastolo, qualora non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. Al compimento del decimo anno di età del figlio, il beneficio può essere prorogato quando sussistano i requisiti per l'applicazione della semilibertà; altrimenti la donna potrà - in considerazione del comportamento tenuto, nonché della durata, della misura e dell'entità della pena residua - essere ammessa all'assistenza all'esterno dei figli minori. La norma recita

testualmente: **Art. 3, Legge 40/2001. Detenzione domiciliare speciale:**”1. *Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo.*

2. *Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.*

3. *Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l’articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.*

4. *All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.*

5. *Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.*

6. *La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge e alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.*

7. *La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.*

8. *Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:*

a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;

b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.

Nel secondo caso - **assistenza esterna dei figli minori** - viene estesa la portata applicativa dell'art. 21 dell'Ordinamento Penitenziario sul lavoro esterno, prevedendo che le detenute possano essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno di figli di età non superiore a dieci anni. In tal modo, i figli minori avrebbero la possibilità di avere la madre accanto quasi tutti i giorni senza dover aspettare i pochi colloqui mensili che non soddisfano le loro esigenze, non consentendo la continuazione del ruolo educativo della madre e dello stretto legame che lega madre e figlio.

In questo secondo caso la norma enuncia testualmente:

Art. 5, Legge 40/2001. Assistenza all'esterno di figli minori

Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: "Articolo 21-bis. – (Assistenza all'esterno dei figli minori).

- 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21. Si applicano tutte le

disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre".

1.4. Gli interventi della Corte Costituzionale

Un importante contributo all'estensione delle tutele previste dalla Legge 40/2001 è venuto da una recente sentenza della Corte Costituzionale ([sentenza n. 350 del 5 dicembre 2003](#)).

Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa il 23 dicembre 2002, sollevava, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevedeva la concessione del beneficio della detenzione domiciliare nei confronti della condannata madre di un figlio invalido al 100%, con lei convivente. Ad avviso del Tribunale, la norma contrastava con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza per la previsione di un trattamento difforme in ordine a situazioni familiari analoghe e del tutto equiparabili fra loro, quali sono quelle della madre di un figlio incapace perché minore di dieci anni, ma con un certo grado di autonomia quantomeno sul piano fisico, e della madre di un figlio disabile e totalmente incapace di provvedere da solo anche alle più elementari esigenze, il quale, ancorché maggiorenne, ha maggiori necessità di essere assistito dalla madre rispetto a un bambino di dieci anni.

In conseguenza, la Corte Costituzionale, con [sentenza n. 350 del 5 dicembre 2003](#), dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevedeva la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della

madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante. Secondo la Consulta la norma censurata appariva in aperto contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto prevedeva un sistema rigido che precludeva al giudice, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, di valutare l'esistenza delle condizioni necessarie per un'effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre condannata nei confronti del figlio portatore di handicap accertato come totalmente invalidante.

Al di là del tecnicismo del linguaggio giuridico, il principio affermato nella sentenza deve essere ritenuto un principio di alta giustizia e di grande umanità, una concreta prefigurazione del dovere della Repubblica, sancito dall'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità, nel caso di specie la personalità del figlio handicappato. E nemmeno possono essere ritenute "ovvie" le finalità umanitarie affermate, il riconoscimento del particolare ruolo della famiglia nella socializzazione del soggetto debole o del disabile, quasi che l'evoluzione normativa che caratterizza il nostro ordinamento penitenziario scaturisse "*motu proprio*" dall'ordine delle cose stabilite o dallo scorrere del tempo.

Ultimamente la Corte Costituzionale con sentenza 28.05.2010 n° 189 ha stabilito: "*Nella materia dei benefici penitenziari, è criterio costituzionalmente vincolante quello che esclude rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata caso per caso.*

Se si esclude radicalmente il ricorso a criteri individualizzanti, l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativi e si instaura di conseguenza un automatismo sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena."

1.5. Conclusioni

Sin qui il dato normativo vigente, le modifiche apportate dalla Corte Costituzionale e le proposte di legge presentate in Parlamento. Nonostante le molte previsioni normative volte a facilitare percorsi alternativi alla detenzione, il problema della detenute madri esiste.

Il carcere, anche nelle strutture in cui sono state realizzate sezioni nido, rimane un luogo incompatibile con le esigenze di relazione tra madre e figlio e di un corretto sviluppo psicofisico del bambino stesso. Per contro la detenzione domiciliare, contraddistinta all'origine da finalità prevalentemente umanitarie ed assistenziali, ha visto, attraverso i successivi interventi del legislatore, ampliare notevolmente il proprio ambito di applicazione e costituisce ora una modalità di esecuzione prevista per una pluralità di ipotesi, fra loro eterogenee e, in parte, sganciate dalle condizioni soggettive del condannato. Non vi è dubbio come la detenzione domiciliare, inserita tra le misure alternative alla detenzione di cui al Titolo I, Capo VI dell'ordinamento penitenziario, realizza ormai, come affermato dalla Corte Costituzionale sin dalla sentenza n. 165 del 1996, una modalità meno afflittiva di esecuzione della pena.

Per quanto riguarda, in particolare, la condizione della detenuta madre di prole di minore età, sebbene un rilevante ampliamento delle possibilità di accesso alla misura è stato previsto dalla recente legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori) tale normativa non appare esaustiva del problema del rapporto detenute madri-figli minori.

In particolare, come affermato nella sentenza n. 422 del 1999, la detenzione domiciliare risulta “volta ad assecondare il passaggio graduale allo stato di libertà pieno mediante un istituto che sviluppa la ripresa dei rapporti familiari ed intersoggettivi”, rapporti che appaiono tanto più meritevoli di tutela quando riguardino le relazioni tra i genitori e la prole.

Invero, anche per la madre di figli minori, come per tutti i soggetti che possono essere ammessi alla detenzione domiciliare, è peraltro escluso dalla legge un rigido automatismo nella concessione della misura, dovendo sussistere le condizioni rappresentate dal non essere

intervenuta condanna per alcuno dei delitti indicati dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, ed essendo previste ipotesi di revoca del beneficio per il venir meno delle condizioni stabilite dalla legge (art. 47-ter, comma 7), o per il sopravvenire di fatti ostativi quali comportamenti incompatibili (art. 47-ter, comma 6) e la condanna per il delitto di evasione (art. 47-ter, comma 8), oltre a specifici divieti che ostano alla sua concessione (art. 58-quater). Allo stato, dunque, il presupposto soggettivo per accedere alla misura della detenzione domiciliare è che si tratti di madre (o, nei casi previsti, di padre) di prole di età inferiore ai dieci anni, mentre quello oggettivo è dato dalla circostanza che la pena, o il residuo di pena, da scontare sia di quattro anni.

Nella evoluzione normativa, ad un allargamento del presupposto oggettivo, reso gradualmente più ampio sino al suo raddoppio (il limite di pena, o di residuo di pena, inizialmente fissato in due anni è stato innalzato dapprima a tre e poi a quattro anni), ha corrisposto anche una estensione di quello relativo all'età della prole, che originariamente fissato in tre anni è stato elevato dapprima a cinque e poi a dieci anni, secondo una tendenza alimentata da spirito di favore verso le esigenze di sviluppo e formazione del bambino il cui soddisfacimento potrebbe essere gravemente pregiudicato dall'assenza della figura genitoriale ([sentenza n. 350 del 5 dicembre 2003](#)). Alla luce delle considerazioni che precedono la normativa in commento appare in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto prevede un sistema rigido che preclude al giudice, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, di valutare l'esistenza delle condizioni necessarie per un'effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre condannata nei confronti del figlio minore prescindendo dall'età dello stesso e dalla durata della pena residuale. Ciò determina un trattamento difforme rispetto a situazioni familiari analoghe ed equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più

elementari esigenze,² il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci.

Appare, quindi, opportuno quanto necessario estendere la tutela previste per le madri detenute e garantire ad ogni bambino la continuità dei rapporti con i propri genitori laddove si consideri che sono 800.000 in Europa i bambini figli di genitori detenuti di cui 43.000 sono italiani.

Le idee di Rousseau, di Freud e, in seguito, di Maria Montessori, di Piaget e di Winnicott hanno progressivamente contribuito a delineare una **“nuova” immagine del bambino** e a rafforzare il convincimento, in un numero sempre più alto di persone e nelle istituzioni, che infanzia e fanciullezza debbano essere salvaguardate. Non si tratta quindi di un piccolo problema, eppure sono ancora molto piccole, molto limitate le realtà organizzate che si occupano in Italia di garantire ad ogni bambino la possibilità di salvare, non interrompere, non veder disintegrare i rapporti con i suoi genitori.

“La pena”, dice l’art. 27 della [Costituzione Italiana](#), “non deve mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”.

Una pena che divide traumaticamente una donna da suo figlio o li costringe all’unione solo in condizioni di restrizione, è una pena disumana non soltanto per una, ma per due persone.

CAPITOLO 2 ASPETTI PSICOLOGICI

1.1. Premessa storica. Cenni sullo studio del fenomeno di istituzionalizzazione nei bambini. Teorie.

² Fonte: www.ristrettiorizzonti.it

Il fenomeno dei “piccoli detenuti” riguarda piccoli che vanno dalla settimana di vita fino ai 3 anni. Nascono e vivono in carcere. I più fortunati hanno un pupazzo, una macchinina, o addirittura una culla normale. Ma i più vengono trattati come gli adulti. Come le loro madri, condannate per diversi reati. Si abituano, immediatamente, agli "ordini" carcerari. "Andare all'aria", oppure "Arriva la matricola". Nascono condannati, anche se la loro unica colpa è essere nati quando la loro mamma ha compiuto un reato ed è stata arrestata. Condannata la madre, condannato il figlio. Ma poi, è il paradosso, il giorno del loro terzo compleanno vengono tolti alle mamme (lo prevede l'attuale legge in vigore) e affidati alla famiglia, se c'è, oppure a qualche comunità che li ospiterà fino a quando la madre non avrà scontato la sua pena. Hanno difficoltà di parola, di comunicazione e di relazione, avendo vissuto a lungo dietro le sbarre e tra quattro mura.

In letteratura si parla di bambini istituzionalizzati. Nel 1957 Bowlby³ pubblicò la sua teoria sulle conseguenze dell'istituzionalizzazione dei bambini, mettendo in evidenza la relazione esistente tra ricovero precoce e disturbi di personalità. L'autore aveva preso in considerazione bambini ricoverati nei primi anni di vita, e, grazie alle sue ricerche, giunse alla conclusione che le persone, che non avevano avuto un rapporto stabile e valido con la madre nella prima infanzia, dimostravano incapacità a stabilire rapporti adeguati con gli altri, erano anaffettivi e dissociali, erano in poche parole “diversi”.

Successivamente gli psicologi relazionali (ad esempio il P. Watzlawick) sottolinearono l'importanza dei legami del bambino con l'ambiente familiare ed extrafamiliare, oltre che quello con la madre. Fu messo in evidenza che la persona, per svilupparsi adeguatamente, non aveva bisogno solo di cure materne, ma anche di un contesto ambientale che l'accettasse in ogni tappa del suo sviluppo. Il sentirsi parte di un gruppo era condizione indispensabile per l'evoluzione ed il mantenimento di un'immagine di sé tale da

³ Bowlby J., *Cure materne e igiene mentale nel fanciullo*, ed. Universitaria, Firenze, 1964.

permettere un'effettiva realizzazione personale. Non era quindi possibile, per questi autori, considerare e trattare il singolo al di fuori del suo contesto, poiché la sua situazione era strettamente collegata con quella di coloro che lo circondavano e perché il suo bisogno si inseriva inevitabilmente in una situazione di bisogno di tutto il contesto.

Di grande importanza furono anche gli studi di E. Goffman⁴ sul danno che l'istituzione totale provocava sulla persona. Egli, ritenne la situazione ricovero come motivo di deterioramento del "sé" e della stessa struttura psicologica. L'autore parla di due fasi: quella della "mortificazione del sé" e quella della "ricostruzione del sé". Come fattori di "mortificazione del sé", prende in considerazione la perdita di un ruolo sociale precedentemente svolto, la perdita di oggetti personali percepiti come "sostegno" del proprio ruolo, l'assunzione di uno stile di vita giornaliero standardizzato, la mancanza di tempi e spazi propri, la mancanza di autonomia non solo nell'azione ma anche nell'espressione dei sentimenti, ed in particolare l'impossibilità di manifestare reazioni che non vadano d'accordo con quelle ritenute più opportune dall'istituzione. Il piccolo ricoverato in istituto perde il suo ruolo nella famiglia e nell'ambiente in cui è fino ad allora vissuto, perde gli oggetti personali che erano segno della propria identità, perde spazi e tempi personali, viene limitato e costretto nell'espressione dei suoi sentimenti ed entra in un sistema a lui incomprensibile.

Il bambino inoltre perde anche un punto di riferimento importante per il suo sviluppo, cioè il contesto in cui viveva ed il nucleo familiare. L'assunto è il punto fermo per gli psicologi relazionali⁵ che pongono come condizione dell'integrità psichica dell'uomo la sua "conferma" da parte degli altri componenti del gruppo a cui appartiene e la valorizzazione del proprio modo di essere e di

⁴ Goffman E., *Asylum*, ed Einaudi, Torino, 1968.

⁵ Watzlawick cit.

esprimersi. È di tutta evidenza, secondo tale teoria che per il bambino, il sentirsi accettato dal gruppo a cui appartiene e il sentirsi parte di esso è fondamentale. In quest'ottica la famiglia rappresenta per lui un gruppo privilegiato, perché assume un doppio valore nel suo sviluppo: da una parte gli permette stadi progressivi di identificazione, dall'altra gli fornisce una "serie di immagini del sé sociale" che si andranno ad integrare con quelle fornite dall'ambiente extrafamiliare in modo da formare un'identità personale (teorie dell'Ackermann).⁶ Pertanto, il bambino che vive la realtà dell'istituto, che subisce l'allontanamento dal proprio nucleo familiare, percepirà il rifiuto e "disconferma", intesa sempre secondo gli psicologi relazionali come colui che non viene né accettato, né contraddetto nel suo modo di definirsi e rapportarsi agli altri, ma è semplicemente ignorato.

Sempre in materia di istituzionalizzazione, interessanti furono i contributi relativi agli studi effettuati da Spitz⁷ in materia di reazioni al ricovero del bambino istituzionalizzato nei primi anni di vita, e quelli di Robertson⁸ sul bambino piccolo ospedalizzato. Secondo tali studi i bambini non riescono a superare lo stato di frustrazione conseguente all'abbandono dei familiari e alla mancanza di un rapporto affettivamente coinvolgente con l'adulto e, ritirando ogni interesse per l'esterno, cadono in stati depressivi da cui escono difficilmente anche quando l'istituzionalizzazione è di breve durata. Proprio su tale assunto studiosi come il Dell'Antonio ebbero a riscontrare il fenomeno **dell'adattamento all'istituto**: il piccolo "si adatta all'istituto in un tempo più o meno breve, instaurando rapporti con il personale e con i coetanei, manifestando comportamenti ritenuti adeguati".

⁶ Ackermann N. W., *Psicologia della vita familiare*, ed. Boringhieri, Torino, 1968

⁷ Spitz R., *Il primo anno di vita del bambino*, ed. Armando, Roma, 1973.

⁸ Robertson J., *Bambini in ospedale*, ed. Feltrinelli, Milano, 1973.

Altri studiosi hanno parlato più che di “adattamento”, di regressione ad una fase precedente di dipendenza totale, considerata l’unica possibile per sopravvivere e ottenere qualche vantaggio: una forma di regressione a difesa dell’io come se il bambino ricoverato in istituto si fermasse (Hartmann)⁹. La dipendenza e l’incapacità all’autodeterminazione diventano giustificazioni per l’adulto a continuare la gestione totale del bambino e questo atteggiamento accresce il senso di incapacità e frustrazione del piccolo e rinforza la sua dipendenza. Si viene così a creare un circolo vizioso che dà un senso di apparente stabilità al rapporto tra istituzione e bambino che può essere interpretato come un buon rapporto reciproco (Dell’Antonio). Così il bambino viene accettato, “confermato” non in un rapporto interpersonale individualizzato ma nell’adesione ad una regola. D’altra parte il piccolo non può trovare altre figure con cui stabilire una comunicazione diversa, perché l’istituto ha carattere totalizzante e non prevede che si abbia contatto con strutture esterne, in quanto si ritiene in grado di svolgere da solo l’azione di assistenza ed educazione.

In Italia la prima ricerca relativa all’istituzionalizzazione dei minori è stata realizzata nel 1975 da Carugati e Palmonari i quali, analizzando dall’interno le pratiche, hanno evidenziato come in esso sia richiesto un atteggiamento passivo e privo d’iniziativa sia da chi eroga che da chi riceve assistenza, e come vi sia un’elevata tipizzazione dei rapporti interpersonali: il rapporto tra bambino e adulto non sarà mai un rapporto alla pari, ma sarà sempre un rapporto tra inferiore e superiore, un rapporto mediato dai ruoli ed inserito in un contesto altamente formalizzato in cui tutto è ordinato per garantire il buon funzionamento della struttura.

1.2. Sviluppo psicologico del bambino in carcere.

Per introdurre l’argomento dobbiamo partire da una frase del noto psicanalista inglese Winnicott: “*Non esiste niente come il*

⁹ Hartmann H. , *Psicologia dell’io e problemi dell’adattamento*, ed. Boringhieri, Torino, 1966

bambino". Con questa frase lo psicoanalista sintetizzava il suo pensiero riguardo lo sviluppo psichico e fisico del bambino: il bambino in sé non esiste, esiste il bambino e l'ambiente in cui egli cresce, composto principalmente dalle cure materne. Partendo da questa importantissima osservazione è essenziale per la crescita sana del bambino il ruolo della madre e di tutte quelle figure deputate all'educazione e allo sviluppo psicofisico del bambino stesso.

I principali modelli psicologici riguardo lo sviluppo del bambino traggono origine dalla teoria psicoanalitica, in particolare dalla corrente delle *relazioni oggettuali* nata in Inghilterra intorno agli anni '30 ad opera di Melanie Klein.

Il modello psicoanalitico classico di **Freud** considerava la relazione con l'altro come un mezzo attraverso cui il singolo individuo riusciva a soddisfare la spinta pulsionale – aggressiva e/o libidica – tramite la scarica della pulsione stessa. Invece la **Klein** nel suo modello ipotizzò, invece, la presenza di oggetti interni – quindi di predisposizione alla relazionalità – all'interno della struttura psichica del bambino fin dalla nascita.

Questo orientamento innato alla relazione con l'altro – in primis la madre – costituisce il background su cui si sviluppano le teorie dello sviluppo psicologico del bambino, i cui principali esponenti possono essere considerati Winnicott e Bowlby. Per capire meglio l'importanza della figura dell'educatore per la crescita e lo sviluppo del bambino è necessario inquadrare questi due modelli teorici.

Per **Winnicott** la madre già nei primi mesi di gravidanza entra in uno stato psicologico di *preoccupazione materna primaria*, in cui fornisce al bambino un ambiente psichico e fisico di sostegno (*holding*), pone in secondo piano i propri bisogni e si sintonizza con quelli del bambino. In questo modo riesce a soddisfare i bisogni del piccolo non appena questi si manifestano (ad esempio allattare il neonato non appena questi percepisce lo stimolo della fame). Successivamente quando la madre esce dallo stato di preoccupazione materna primaria e inizia a "riattivare" i propri bisogni e desideri, il bambino sperimenta le prime frustrazioni (ad esempio l'allattamento

arriva un po' in ritardo rispetto alla sensazione di fame); ed è proprio attraverso queste frustrazioni che il bambino inizia a percepire la realtà esterna e, uscendo dallo stato di onnipotenza soggettiva, attraverso una fase di transizione – in cui si relaziona con il cosiddetto oggetto transizionale (ad esempio l'orsacchiotto di peluche o la famigerata “copertina di Linus”) – raggiunge la maturità psicologica.

Dunque per Winnicott il rapporto con la madre deve assolvere ad una duplice funzione: sostenere il bambino ed introdurlo nel mondo reale. Temi che riteniamo essenziali anche per quel che riguarda il ruolo e la funzione dell'educatore, come vedremo in seguito.

Altro modello è quello di **Bowlby**, la cosiddetta teoria dell'attaccamento, rappresenta tutt'oggi l'orizzonte di riferimento principale della psicologia dello sviluppo. Bowlby va oltre il concetto delle pulsioni freudiano (libido o pulsione di vita e aggressività o pulsione di morte) ponendo al centro del comportamento e della psiche umana il *sistema d'attaccamento*, che diviene quindi il sistema motivazionale principale del comportamento umano. Secondo l'autore le interazioni tra madre e bambino (che iniziano già durante la gravidanza, e che vanno dall'abbraccio allo scambio di sguardi, alla nutrizione, alla consolazione ecc.), strutturano ciò che viene definito sistema d'attaccamento, il sistema che guiderà (anche nella vita adulta) le interazioni e gli scambi relazionali affettivi.

La funzione principale della madre è quella di fornire al bambino una *base sicura*: fargli sentire che esiste ed è protetto. La funzione di base sicura, che nei primi anni di vita viene assolta fisicamente dalla mamma, diviene poi, attraverso l'interiorizzazione dei comportamenti e degli affetti suscitati dalla mamma stessa, una struttura interna capace di consolare e proteggere durante tutto l'arco della vita. Partendo dalla base sicura, il bambino può iniziare a muovere i primi passi lontano dalla mamma e cominciare ad esplorare il mondo esterno e a stimolare lo sviluppo delle funzioni

cognitive, certo di poter tornare in qualsiasi momento dalla mamma stessa.

In questo modo il bambino, e poi l'adulto, può sentirsi libero di allontanarsi e differenziarsi gradualmente dalla mamma, senza dover temere l'allontanamento.

Appare evidente alla luce di tali considerazioni quali danni psichici subisca il bambino inserito in un contesto carcerario o addirittura strappato alle cure materne dopo il terzo anno di vita, particolarmente poi per quei minori che non hanno altre figure di riferimento fuori dalla realtà carceraria (spesso questi bambini sono affidati ad altre forme di istituto o dati in affidamento perché non hanno famiglie di riferimento oltre la madre).

1.3. Testimonianze e studi sul tema.

Nella mia ricerca di letteratura in materia di istituzionalizzazione e sviluppo psicologico del bambino in carcere, oltre a prendere in considerazione le varie teorie degli studiosi in materia, ho avuto modo di leggere le esperienze dirette di educatori, pediatri che giorno dopo giorno lavorano nei carceri e da sempre si confrontano con tali realtà.

In particolare, rilevanti ai fini della presente relazione sono apparsi gli studi effettuati da un consulente pediatra del carcere di Como dott. **M.C.Tischer**,¹⁰ il quale ha potuto osservare i seguenti comportamenti nei piccoli ospiti dell'Istituto di pena.

In genere, tranne alcuni casi in Lombardia di case famiglia attrezzate fuori dai contesti carcerari¹¹, i bambini con le loro mamme

¹⁰ Fonte: www.fimp.org – in particolare relazione Congresso Bologna della Fondazione Italiana Medici e Pediatri sul tema.

¹¹ Nel febbraio 2007 è stata inaugurata a Milano una casa, delle dimensioni di circa 500 mq, capace di accogliere fino a 12 madri detenute con i relativi bambini ed il personale preposto alla sorveglianza. E' composta da alcune stanze da letto ed alcuni spazi comuni (cucina, servizi igienici e ludoteca) in modo che ogni nucleo madre-bambino possa avere un ambiente di intimità ed alcuni spazi comuni. Le finestre non hanno sbarre ma inferiate dalle linee curve, le porte blindate non hanno lo spioncino ma sono state studiate con uno stile simile a quello abitativo; l'arredo è semplice (mobili, quadri,

soggiornano in una parte del penitenziario scelta allo scopo e denominata area nido. Nella maggior parte degli istituti di pena l'area nido comprende: un'unica camerata (dove sono ospitate in una convivenza forzata più coppie mamma-bambino) ed una cella adibita a stanza per il gioco. Nell'area nido, nonostante i lavori di rifacimento, restano le caratteristiche strutturali del carcere: il ridotto numero di finestre dà luogo ad ambienti poco aerati, scarsamente illuminati e umidi. L'aria è malsana per il ristagno del fumo di sigaretta generato dalle stesse mamme detenute. Il rumore è continuo per il frequente suono dei campanelli a cui segue l'apertura e chiusura delle porte blindate di accesso alle celle ed agli spazi comuni e per il costante chiasso e vociare dei detenuti presenti nelle altre aree. L'universo di questi bambini è fatto di celle, di finestre con sbarre, di lunghi corridoi con tante porte chiuse, di pareti grigie, di campanelli di allarme che suonano all'improvviso, di continuo vociare sconosciuti. **La porta blindata del carcere è il simbolo più spesso disegnato e descritto dai bambini cresciuti in carcere:** una porta fredda e pesante, che si apre e si chiude solo per il volere altrui con un particolare rumore metallico, a ricordare incessantemente che quello è un luogo dove la libertà è limitata. Nella stanza dormitorio l'arredo essenziale ed anonimo è molto differente da quello proponibile per una cameretta di un bambino. In molti istituti di pena, per personalizzare maggiormente l'ambiente dove vivono e crescono questi bambini, si è provveduto a tinteggiare le pareti interne dell'area nido con colori allegri o a disegnarvi graffiti raffiguranti animali o personaggi di cartoni animati.

Questi bambini crescono senza una casa e senza una famiglia, in compagnia della loro mamma e dei tanti operatori che si alternano in un ambiente poco accogliente e stimolante. Tuttavia tutto ciò è destinato col tempo a trasformarsi in un punto di riferimento: i

arredo cucina, arredo bagno) come in una vera e propria abitazione a rimarcare il carattere di normalità abitativa che si vuol dare a questa struttura. Per la sorveglianza sono previsti agenti di polizia penitenziaria in abiti civili, formati appositamente per svolgere il delicato compito in un simile contesto.

trasferimenti tra carceri previsti dall'autorità giudiziaria sono infatti per il bambino un nuovo trauma psicologico. Per alcuni giorni dopo il trasferimento è comune osservare in loro diffidenza, attaccamento morboso alla madre e, se già in grado di parlare, una chiusura verbale. **La vita dei piccoli all'interno del carcere scorre in modo anomalo, scandenzata da rigide regole: ora del pasto, del sonno, dell'uscita all'aria della madre, del colloquio con i famigliari, della passeggiata con i volontari.** Gli educatori ed il personale volontario che assistono i piccoli intrattengano questi bambini in uno spazio giochi realizzato appositamente in una cella e conducono questi bambini quasi giornalmente a passeggiare nelle adiacenze dell'istituto per qualche ora. **Tuttavia queste attività divengono col tempo sempre meno stimolanti perché sempre uguali.** Durante la permanenza in carcere il bambino, costretto a vivere in una dimensione spazio-temporale deprivata e coercitiva, manifesta una richiesta sempre più pressante di uscire per incontrare altri familiari, altri bambini ed altre situazioni di socialità. Questa crescente necessità di libertà del bambino si contrappone all'atteggiamento materno sempre più protettivo e possessivo: la madre costretta a delegare altri nelle uscite del bambino dal carcere, nel timore di perderlo, cerca di trattenerlo. Il Legislatore ha previsto l'istituzione di una equipe di figure specialistiche (educatore, psicologo e pediatra) con il compito di sostenere la madre nel percorso di una progressiva separazione dal proprio bambino. Affiancamento particolarmente importante nei casi in cui la detenzione materna prosegua oltre i 3 anni di età del bambino, condizione che comporta un reale ed inevitabile distacco.

Le caratteristiche dell'ambiente carcerario e lo stile di vita ad esso collegato sono spesso causa di frequenti disturbi comportamentali: inappetenza, apatia, irrequietezza, facilità al pianto, disturbi del sonno, condizioni che non hanno in carcere possibilità di soluzione e per le quali il Pediatra non può offrire che consigli palliativi. In collaborazione con lo psicologo e gli educatori il pediatra svolge un'attività di counselling volta a migliorare la percezione che le

madri detenute hanno della gravità dello stato di malattia dei loro bambini, un errato convincimento di gravi malattie derivante dall'isolamento e dal senso di inadeguatezza di queste donne. Spesso il pediatra è chiamato a ridurre le situazioni conflittuali tra le coppie madri-bambino generate dalle particolari condizioni di convivenza forzata.¹²

2.4 La maternità in carcere: una scelta difficile

Per affrontare il tema mi è sembrato significativo il contributo proveniente dal dott. Gianni Biondi¹³- direttore del Servizio psico-sociale dell'Ospedale pediatrico "Bambin Gesù" di Roma- il quale in una ricerca risalente al 1992 riguardante i figli dei detenuti, ha rilevato una maggiore incidenza del fenomeno di detenute che hanno deciso di tenere il figlio in carcere sino al compimento dei tre anni; il dato riguarderebbe soprattutto donne nomadi e straniere .

“La scelta delle nomadi di avere un figlio in carcere, dipende dal fatto che, al di là dei vantaggi secondari che possono derivare da questa scelta, vi è la convinzione, non del tutto errata, che in carcere, specie d'inverno, i bambini molto piccoli stiano meglio e possano essere meglio accuditi ed assistiti con dei controlli sanitari che normalmente, in libertà, non vengono eseguiti”¹⁴.

Il Biondi esaminando il fenomeno delle maternità in carcere e le motivazioni che spingono le detenute a tenere con sé il minore, ha rilevato come il 38% di esse sono nella impossibilità di affidarlo a terzi, altre pensano così di assicurargli uno sviluppo affettivo mediante il soddisfacimento del suo bisogno di avere accanto la madre (32%). Da quest'ultimo motivo, Biondi desume che strettamente correlato ad esso è il bisogno della madre stessa di avere

¹²M. Ticher – Consulente Pediatra carcere di Como: *“Il fenomeno dei bambini cresciuti in carcere non ha ampie dimensioni statistiche ma riveste un aspetto particolarmente rilevante per l'intera società a causa delle ripercussioni imprevedibili sulla popolazione infantile interessata, in cui è coinvolta, disgregata e trasformata negativamente l'unità sociale fondamentale madre-figlio-padre. Lo Stato, tutore e garante dell'infanzia, non può consentire a dei bambini di vivere in un ambiente deprimente come un carcere per non essere privati della vicinanza di un genitore.*

¹³ G. Biondi, Lo sviluppo psicologico del bambino in carcere – Ed. Franco Angeli

¹⁴ Fonte: studio apparso sul net magazine ristrettiorizzanti.it

il figlio accanto durante il periodo di detenzione. Altre motivazioni afferiscono alla crescita fisica del bambino e i problemi legati all'allattamento dello stesso (27%).

Sempre il Biondi nella sua ricerca afferma *“la scelta della donna di poter tenere il figlio in carcere con lei appare più complessa di quanto possa sembrare ad una prima superficiale osservazione e non è riconducibile alle sole situazioni sociali e/o affettive. In realtà, in una situazione così carente di punti di riferimento affettivi non è facile per una donna scegliere se tenere con lei il figlio in carcere durante la sua detenzione o se affidarlo a terzi. Non sempre tale decisione infatti appare la scelta più idonea per lei e per il figlio. Le variabili caratteriali, relazionali e ambientali sono così numerose e complesse che la ricerca di una soluzione più idonea appare alla detenuta come una "falsa scelta".*

Nei colloqui che Biondi ha tenuto con alcune detenute (e che sono stati il materiale su cui ha lavorato per effettuare la sua ricerca) è emerso da parte di queste **donne il timore di perdere il ruolo di madre affidando il figlio a terzi, ruolo che se delegittimato, sarebbe molto difficoltoso recuperare una volta in libertà.**

CAPITOLO 3

VOCI DAL CARCERE

3.1 Storie di detenute all'interno della Casa di Reclusione di Padova e dall'Istituto di Pena Femminile la Giudecca.

Riflessioni.

Per completezza sono qui di seguito riportati alcuni passi di “voci dal carcere”¹⁵ che più delle teorie, più delle statistiche, ci forniscono esperienza diretta di come si possa vivere il momento più bello della vita di una donna – la maternità – in una struttura carceraria e delle conseguenze che la stessa ha sul bambino che la subisce inconsapevolmente. Per la madre oltre alla condanna c'è, nel caso di una pena lunga, il rischio di essere dimenticata, che forse è un'angoscia ancora peggiore della stessa pena: *“Sono venuti ad arrestarmi in albergo verso le dieci di sera, quando i bambini ormai dormivano. Li ho svegliati e ho cercato di calmarli e spiegargli che si andava a fare una passeggiata. Loro erano impauriti perché vedevano degli estranei che giravano per la stanza e toccavano dappertutto buttando sottosopra ogni cosa.*

La notte in questura per i piccoli non è stata troppo traumatica, perché si sono riaddormentati fino al mattino. Quando, giunto il giorno, mi hanno comunicato che il bambino più grande sarebbe dovuto andare in un istituto perché di età superiore ai tre anni (un mese in più), ho cominciato a piangere con mio figlio che mi guardava e non capiva. Durante il tragitto verso il carcere ho cercato di calmarmi e di spiegare al piccolo che saremmo stati divisi solo per qualche giorno; ho inventato alcune bugie per tranquillizzarlo. Dopo l'entrata in Istituto la bambina chiedeva di suo fratello, così la farsa delle bugie è andata avanti.

La bambina all'inizio ha continuato a chiedere di suo fratello e di suo padre, non mangiava quasi niente, era nervosa e si svegliava durante la notte. Fortunatamente era estate, così potevo portarla all'aria, anche se alcune volte lei chiedeva di uscire, ma non era il momento adatto. Suo fratello era in un istituto religioso dove

¹⁵ Fonte: a cura del sito Ristretti Orizzonti.it.

sicuramente era trattato bene, ma incontrava gravi difficoltà, in primo luogo perché nessuno parlava la sua lingua, così la solitudine era ancor più accentuata. Anche oggi che è più grande non vuole saperne di venire in Italia.”¹⁶

Questa come altre donne con i loro bambini si trovano nella sezione nido dell’Istituto della Giudecca, attrezzata come fosse un vero asilo o un nido d’infanzia: c’è una saletta da pranzo con sedie e tavoli a misura dei piccoli, giochi. Le celle contengono, a differenza della sezione normale, solo due letti più il lettino del bambino. **Le madri detenute vengono chiuse alle dieci di sera e riaperte alle ore otto del mattino seguente.** Tra il personale di servizio in carcere c’è una puericultrice che si occupa dei piccoli, il pediatra invece non è una figura costante, ma è presente circa una volta la settimana. Le celle e lo spazio comune non sempre hanno un riscaldamento adeguato nel corso dell’intera giornata, per cui ci sono stati in passato casi di malattie polmonari con successivo ricovero in ospedale.

I bambini all’inizio della carcerazione non si rendono ancora conto che vivono in un ambiente ristretto: chiedono del papà, oppure di potere uscire all’aria o di poter giocare in un momento in cui non è permesso, così le madri sono costrette ad inventare scuse per convincere i loro figli che talune cose non si possono fare in quel dato momento.

Naturalmente è strano sentire dalla bocca di un fanciullo un gergo tipico della galera: "Agente, mi apri", "Aria, Aria", "Arriva il mangiare". I bambini in realtà assai presto riescono a interiorizzare determinati meccanismi tipici della situazione, come l’arrivo dell’agente che chiude le celle, e capiscono in fretta che se la luce si spegne non si potrà più accenderla.

“Io penso però che sia profondamente ingiusto che un bambino subisca le conseguenze delle azioni delle madri o dei genitori in generale e ritengo che forse la situazione potrebbe essere migliore

¹⁶ Svetlana, dicembre 1999 – Carcere della Giudecca, su: “le detenute si raccontano”, www.ristrettiorizzonti.it

se venissero create delle strutture apposite, maggiormente adatte alla delicata situazione di un bambino che sta crescendo e che ha bisogno della propria madre. Un ripensamento credo dovrebbe riguardare poi i limiti d'età per il mantenimento del legame con la madre: tre anni sono troppo pochi per staccare, spesso brutalmente, un figlio dalla madre. Per la madre oltre alla condanna c'è, nel caso di una pena lunga, il rischio di essere dimenticata, che forse è un'angoscia ancora peggiore della stessa pena.”¹⁷

Al di là delle teorie e delle leggi ci si chiede che cosa vedono i bambini in carcere? Anche se in un futuro prossimo tutti gli istituti di pena dovessero uniformarsi a quelli che hanno strutture adatte alle necessità dei bambini (asili, stanze più ampie, aiuole per giocare, spazi all'aperto), i piccolo “ristretti” vedono sempre gli stessi muri alti, sono sottoposti agli stessi orari degli adulti per uscire dalle celle, ascoltano i discorsi delle detenute, le voci, le parole di un ambiente che è già duro e affittivo per un adulto e che è pensato per lui.

La condizione della madre detenuta è pesantemente precaria, appesa al filo delle decisioni di magistrati, educatori, assistenti sociali, condizionata dalla paura di perdere i figli, di non vederli crescere, di non poter essere loro vicina quando ne hanno bisogno: è logico quindi che ogni persona esterna, che sembra avere qualche “potere” su quei figli, è vista con sospetto e paura.

Nella mia personale esperienza di avvocato penalista posso affermare sommessamente che nelle donne detenute con prole, ogni qual volta ci accingiamo a formulare una richiesta di permesso o una istanza di detenzione domiciliare, si avverte in loro una pressante ansia da attesa del fatidico raggiungimento della pena residua per usufruire dei benefici di legge.

Le detenute mamme vivono con paura e angoscia il momento del colloquio con l'assistente sociale, che in poche ore e per qualche incontro al mese deve giudicarle meritevoli o meno del beneficio unitamente ad altre decine di altre detenute, tutte lì ad aspettare di

¹⁷ Svetlata cit.

leggere nella osservazione finale **la fatidica “parola buona” che le aprirà forse le porte del carcere.**

Ovviamente deve precisarsi che il parere dell’assistente sociale non è vincolante per il Tribunale di Sorveglianza che la giudicherà, ma è necessario almeno per una positiva valutazione della detenuta istante.

Purtroppo, come già più volte ribadito, non sempre la legge Finocchiaro può applicarsi automaticamente: molte donne che non si incasellano in un meccanismo fatto di calcoli matematici per raggiungere il residuo di pena necessario e previsto dall’art. 47 ter O.P., rimangono in carcere con situazioni familiari complesse e tristi. Altre pur raggiungendo il residuo pena non possono usufruirne perché magari ritenute non meritevoli dal punto di vista della osservazione effettuata dalla equipe preposta alla valutazione della istanza e dal Tribunale stesso.

Come il caso di G. che sta espiando nel carcere di Pisa una lunga condanna rinveniente da un c.d. “cumulo di pene” che si è vista respingere una richiesta di detenzione domiciliare pur avendo tutti i presupposti di legge anche in presenza di un bimbo di sette anni con gravissimi problemi psichici legati alla totale mancanza di figure genitoriali (anche il padre è detenuto e sta scontando una lunga condanna): G. è stata ritenuta una persona socialmente pericolosa, in virtù dei suoi precedenti penali e di quelli del marito e pertanto non godrà di nessuna detenzione domiciliare.

Quale strada seguire? Applicare rigidi automatismi fatti di concetti astratti e non applicati al caso concreto? Guardare alla persona e alla sua vita fuori delle mura carcerarie e valutare in concreto la possibilità di un ravvedimento?

Purtroppo a tali domande non vi sono risposte. La situazione carceraria e dei Tribunali di Sorveglianza in Italia sono notorie: sovraffollamento, condizioni al limite della umanità, centinaia di istanze da valutare ecc...

Ed invero, l'associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale ¹⁸ nel sesto Rapporto sulle condizioni della detenzione in Italia¹⁹ ha pubblicato i dati sulla condizione dei bambini in carcere che qui di seguito si riportano.

“Esauriti gli effetti dell'indulto, è tornata ad assestarsi a poco meno di 70 unità (per poco più di 60 madri detenute) la media dei bambini al di sotto dei tre anni di età presenti in carcere, più o meno quel che si registrava prima del provvedimento e prima che la cosiddetta legge Finocchiaro (L. n. 40/01)²⁰, che si proponeva di limitare a casi residuali le presenze di bambini

in carcere, entrasse in vigore l'8 marzo del 2001. Sono sei le carceri interamente femminili in Italia e circa 60 le sezioni femminili ospitate all'interno di carceri maschili. Sono 16 gli asili nido funzionanti. Il più grande è quello dell'istituto femminile di Rebibbia a Roma, che ospita di media una ventina di bambini. Oscillano intorno alle 20-30 unità le donne detenute che sono in stato di gravidanza.

La legge 40 del 2001 non ha prodotto i risultati sperati sul piano pratico. Troppe le limitazioni che impone alla concessione dei benefici previsti. Sono solo 24 i casi di detenzione domiciliare complessivi (dalla libertà e dalla detenzione) concessi nel 2004, 19 nel 2005, 15 nel 2006, 16 nel 2007 e 31 nel 2008, aumento importante quest'ultimo ma che non è intervenuto in maniera significativa sulle presenze in carcere di madri con minori. La concessione della misura prevista dall'art. 21 bis dell'ordinamento penitenziario - assistenza all'esterno dei figli minori, altro istituto introdotto dalla legge n. 40/01 - ha avuto inoltre un'applicazione del tutto insignificante: da uno a due casi dal 2004 al 2008. La legge Finocchiaro segna tuttavia il primo cambiamento “culturale” in un sistema ancora connotato dall'ideologia tradizionale nei confronti delle madri detenute. Nel consentire l'accesso al nuovo istituto di

¹⁸ www.associazioneantigone.it

¹⁹ V.di “Oltre il tollerabile” Ed. Harmattan Italia 2009 ed anche www.osservatorioantigone.it, disponibile in versione online

²⁰ Cit. cap.I

detenzione domiciliare speciale (art. 47 quinquies dell'ordinamento penitenziario) anche a genitori condannati a lunghe pene, purché ne abbiano espiato almeno un terzo o almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, antepone per la prima volta l'interesse del minore, la salvaguardia del rapporto genitore figlio, la difesa dell'unità familiare a valutazioni sull'entità del reato commesso dai genitori.

Si tratta ora di dare spazio anche in questa legislatura agli interventi sulla legge 40/01, proposti da Rita Bernardini alla Camera e da Donatella Poretti al Senato, volti a svincolare la normativa da troppi requisiti e a istituire le cosiddette "case famiglia protette", cui assegnare le detenute madri "quando non sia possibile applicare misure più favorevoli" (ovvero non detentive). Il primo studio italiano sulla condizione dei bambini in carcere, realizzato nel 2008 da Pietro Ferrara e da medici dell'Istituto di Clinica pediatrica Agostino Gemelli, condotto su 150 bambini presenti nella casa di reclusione femminile di Rebibbia, ha rivelato che ben il 20% dei bambini che hanno 19 vissuto in carcere aveva avuto un'età gestazionale inferiore alla normale, contro il 5% dei nati prematuri in Italia, mentre l'età dello svezzamento dei bambini in carcere è decisamente precoce rispetto a quello dei bambini liberi, con rischi di predisposizione a ipertensione e obesità." (VI rapporto sulla detenzione in Italia eseguito dall'Ass.ne Antigone -"Oltre il Tollerabile"- 2009).

3.2. Prospettive alla risoluzione del problema. Proposte di legge

Non sono, inoltre, mancate in Parlamento nuove proposte di Legge in favore delle detenute madri nella direzione di un'ulteriore evoluzione della disciplina.

La II Commissione Giustizia, in sede referente, aveva concluso nella scorsa legislatura l'esame della proposta di legge recante "Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" conferendo mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea a cui, tuttavia, non è approdata.

La proposta di legge è volta a dare una risposta concreta alle problematiche legate alla condizione delle detenute madri con figli minori atteso che le modifiche introdotte avevano il fine di favorire l'esigenza dei figli, specie in tenera età, di vivere con la madre, ma soprattutto di vivere in un ambiente che non fosse l'ambiente carcerario.

Infatti, la proposta muove dalla considerazione del contesto sociale da cui provengono le "detenute tipo", donne che spesso vivono in contesti sociali degradati e che spesso hanno riportato più di una condanna penale. La barriera posta dall'articolo viene in tal modo ad impedire che un gran numero di madri possano vivere la propria maternità al di fuori delle mura degli istituti carcerari.

Il punto centrale, davvero innovativo, della nuova proposta di legge consiste nella previsione di realizzare case-famiglia protette.

In definitiva la proposta di Legge tende ad attuare un regime, che, seppur restrittivo della libertà personale di una madre, sia connotato da una maggiore "clemenza", ciò in considerazione del fatto che in una società civile non si può consentire che dei bambini crescano in strutture, purtroppo, tutt'ora orientate a tutelare la sicurezza a scapito della riabilitazione.

La proposta tende a salvaguardare anche le detenute madri straniere. In particolare esso mira ad evitare che l'espulsione dello straniero sia applicata dal giudice in modo automatico, a titolo di sanzione accessoria alla condanna, senza considerazione alcuna per le condizioni della persona condannata e –come si legge nella relazione di accompagnamento al pdl – "di un eventuale percorso di risocializzazione estremamente positivo compiuto dal detenuto". La disposizione prevede specifiche ipotesi di revoca del decreto di espulsione, tra le quali è incluso il caso della madre detenuta straniera con figli minori, nonché casi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a tutela dei minori di madre straniera detenuta.

E' notorio come tante associazioni da tempo impegnate nella tutela dei diritti del bambino o quelle che operano nelle carceri, hanno

formulato proposte e suggerito soluzioni al problema che oggi ci occupa.

Giova ricordare ad esempio quella del telefono azzurro che dal 1999 con **il Progetto "Bambini e Carcere"** e **Il progetto "Nido"** si propone di accudire i bambini, che fino ai tre anni possono vivere con la mamma detenuta, giocando con loro e facilitandone l'accesso alle risorse del territorio (nido esterno, parchi, ecc.). Ha lo scopo inoltre di dare supporto alle madri. Per i bambini che entrano nelle carceri per far visita ad un genitore, invece, **il progetto "Ludoteca"** prevede l'allestimento di uno spazio idoneo alle loro esigenze, in cui creare un clima il più possibile familiare, allentando eventuali tensioni nell'incontro con il parente recluso. Inoltre i volontari di Telefono Azzurro sono impegnati anche nella I.C.A.M., sezione di custodia attenuata per mamme detenute con bambini al di sotto dei 3 anni, della Casa Circondariale di San Vittore a Milano.²¹ Obiettivi del progetto sono quelli di acquisire una maggiore capillarità nella presenza sul territorio, creando nuovi nidi e nuove ludoteche e di togliere i bambini 0-3 anni dal carcere, richiedendo l'apertura di strutture di custodia attenuata dove le detenute possano stare con i propri figli.²²

Di questi progetti ve ne sono moltissimi e tutti meritevoli di attenzione, ma che per esigenze di spazio non è possibile citarli tutti.

²¹ **Gli Istituti di Pena nei quali è presente il Progetto "Bambini e Carcere" sono:** San Vittore a Milano e II^ Casa di Reclusione di Milano Bollate, Sanquirico a Monza, Le Vallette a Torino, Sollicciano a Firenze, La Dogaia a Prato, Dozza a Bologna, Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, Casa di Reclusione e Casa Circondariale a Padova, Casa Circondariale San Donato a Pescara, Casa di Reclusione di Massa Carrara, Casa Circondariale La Pulce a Reggio Emilia, Casa Circondariale di Modena, Casa Circondariale di Verona. Il progetto è in via di attivazione alla Casa Circondariale Napoli-Secondigliano e alla Casa Circondariale Pagliarelli a Palermo, presi i primi contatti con la Casa Circondariale di Opera (MI) e con la Casa Circondariale di Parma.

²² Fonte: www.azzurro.it oppure vedi anche iniziative in www.minori.it

Vorrei concludere con una frase e con un auspicio che è poi il titolo di un Convegno organizzato dalla Provincia di Roma nel febbraio dello scorso anno: **“Mai più bambini in carcere”**.²³

APPENDICE

2. Testo della sent. Corte Costituzionale del 28.05.2010 n° 189 sul tema benefici penitenziari, personalizzazione necessità.

Corte Costituzionale, sentenza 28.05.2010 n° 189

La massima:

“Nella materia dei benefici penitenziari, è criterio costituzionalmente vincolante” quello che esclude rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata caso per caso.

Se si esclude radicalmente il ricorso a criteri individualizzanti, l’opzione repressiva finisce per relegare nell’ombra il profilo rieducativi e si instaura di conseguenza un automatismo sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena.”

Corte Costituzionale - Sentenza 28 maggio 2010, n. 189

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “

2

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

²³ Fonte: www.provincia.roma.it

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con ordinanza del 19 maggio 2009, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza deliberata il 19 maggio 2009, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che stabilisce il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati resisi responsabili di condotte punibili ai sensi dell'art. 385 del codice penale.

Il rimettente è chiamato a provvedere sull'istanza di ammissione ad una delle misure alternative previste dagli artt. 47, 47-ter e 48 della legge n. 354 del 1975, presentata il 20 giugno 2008 da una condannata - madre di figli minori conviventi, di cui uno infradecenne - che deve espiare la pena di mesi tre e giorni ventotto di reclusione, inflitta per il reato di evasione, con sentenza divenuta esecutiva il 20 marzo 2007.

Il reato di evasione, per quanto riferito dal giudice a quo, è stato commesso il 21 ottobre 2006, durante l'esecuzione di una misura cautelare - gli arresti domiciliari - applicata nell'ambito di un procedimento poi concluso con sentenza irrevocabile di condanna ad una pena detentiva, in seguito integralmente espiata. La censurata preclusione trova dunque applicazione al caso di specie, non essendo ancora trascorso il triennio dal momento della commissione del reato di evasione.

Il Tribunale evidenzia inoltre la carenza dei requisiti per l'ammissione dell'istante ai regimi di detenzione domiciliare specificamente previsti per le condannate madri, di cui agli artt. 47-quinquies, 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354 del 1975 ed all'art. 147 cod. pen., da ritenersi non compresi nel novero delle misure per le quali vige la censurata preclusione: ciò in quanto per un verso la prole risulta avere superato i tre anni di età e, per altro verso, la condannata non ha espiato un terzo della pena in esecuzione.

1.1. - Con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva come la previsione contenuta nell'art. 58-quater, comma 1, dell'ordinamento penitenziario meriti di "essere censurata sia in radice sia in parte qua".

Le censure "radicali" vertono essenzialmente sulla violazione del canone di ragionevolezza, del principio di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena. Secondo il rimettente, la disciplina in

esame accomuna irragionevolmente, ai fini della preclusione triennale per l'accesso ai benefici, "una varietà di condotte tra loro profondamente diverse quanto a gravità oggettiva e soggettiva, a pericolosità sintomatica, a rilevanza prognostica ai fini della concedibilità dei benefici penitenziari", con l'effetto paradossale che, ove la pena inflitta abbia durata inferiore ai tre anni, "l'interdizione da parziale e temporanea diventa totale e definitiva".

Il rimettente lamenta inoltre che il medesimo trattamento penitenziario riguardi tanto coloro i quali evadono dal carcere, così dimostrando elevata pericolosità e inaffidabilità prognostica, quanto coloro i quali evadono dagli arresti domiciliari, allontanandosi dal domicilio anche per poco tempo, in contesti di vita quotidiana ove le condotte di allontanamento assumono piuttosto il carattere dell'infrazione prescrittiva, e sono dunque prive di reale offensività.

L'irragionevolezza della norma, a parere del giudice a quo, risulterebbe ulteriormente aggravata dopo l'intervento attuato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), che ha esteso la portata della preclusione alla generalità dei condannati, nonché in considerazione dell'interpretazione giurisprudenziale consolidata, secondo cui l'evasione è reato istantaneo.

Il rigido automatismo con cui opera la preclusione oggetto di censura contrasterebbe con le disposizioni dell'ordinamento penitenziario in materia di permessi, di detenzione domiciliare speciale e di semilibertà, le quali attribuiscono rilevanza penale soltanto alle evasioni protrattesi per oltre dodici ore. Il rimettente sottolinea come l'art. 30, comma 3, della legge n. 354 del 1975, escluda perfino la rilevanza disciplinare del ritardo nel rientro in istituto inferiore alle tre ore, in cui sia incorso il condannato ammesso a fruire di permesso e come, in termini analoghi, disponga l'art. 51 della stessa legge, ai fini della revoca discrezionale della semilibertà.

Ancora, il giudice a quo evidenzia come il predetto automatismo sottragga, a priori ed in modo indiscriminato, alla "discrezionalità prognostica della magistratura di sorveglianza, il giudizio in ordine al disvalore specialpreventivo delle concrete condotte di evasione ed al loro significato predittivo in chiave educativa", in controtendenza con l'impostazione complessiva del sistema penitenziario, la quale affida all'organo giurisdizionale specializzato la valutazione della rilevanza prognostica di fatti di reato anche più gravi dell'evasione. In proposito, sono richiamate la sentenza n. 186 del 1995 della Corte costituzionale, che ha affermato il carattere necessariamente discrezionale della revoca della liberazione anticipata a seguito della commissione, da parte del condannato, di un reato non colposo nel corso dell'esecuzione, ed alcune pronunce della Corte di Cassazione, nelle quali viene ribadito il carattere non ostativo della commissione di fatti di reato ai fini della concessione della liberazione anticipata, della liberazione condizionale e della riabilitazione (sentenze n. 4603 del 1995 e n. 43435 del 2005).

Il rimettente evidenzia, inoltre, come la norma censurata determini il sacrificio delle esigenze di individualizzazione del trattamento penitenziario e, con esse, della funzione rieducativa della pena, cui è preordinata la discrezionalità del giudice della sorveglianza. Ciò che, del resto, si desumerebbe a contrario dall'ordinanza n. 87 del 2004 della Corte costituzionale, ove l'illegittimità costituzionale della previsione contenuta nel comma 2 del medesimo art. 58-quater - riguardante l'applicazione della medesima preclusione ai condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione - è stata negata proprio in ragione del carattere discrezionale della predetta revoca, che costituisce il presupposto applicativo della preclusione.

A conferma della irrazionalità e disorganicità che segnerebbero la disciplina penitenziaria del reato di evasione, il giudice a quo richiama sia la sentenza n. 173 del 1997 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47-ter, comma 9, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede la sospensione della detenzione domiciliare a fronte della mera denuncia di evasione, anche proveniente da privati, sia l'ordinanza (n. 30027 del 2008) con la quale la Corte di Cassazione ha denunciato l'irragionevole disparità di trattamento "tra l'evasione della detenuta domiciliare "ordinaria" con prole infradecenne, sanzionata dal comma 8 dell'art. 47-ter ord. pen. e l'evasione della detenuta domiciliare "speciale" con identica situazione genitoriale sanzionata nei limiti dell'art. 47-sexies, con l'effetto paradossale che al caso meno grave è riservato un trattamento più severo del caso più grave" .

1.2. - Dopo avere esaminato le ragioni che renderebbero "radicalmente" illegittima la norma censurata, il Tribunale procede all'esame dei profili di illegittimità connessi alle opzioni interpretative che avrebbero assunto il carattere di "diritto vivente", come tale superabile soltanto con l'intervento del giudice delle leggi. Il rimettente contesta in primo luogo che il divieto di concessione dei benefici penitenziari possa trovare applicazione anche con riguardo alla pena "isolatamente considerata in executivis, inflitta per lo stesso reato d'evasione". Una soluzione interpretativa siffatta varrebbe a configurare l'evasione come reato ostativo, con conseguente presunzione iuris et de iure di pericolosità del responsabile, per la durata di tre anni, senza possibilità di prova contraria. Tale presunzione, peraltro fondata su "fragilissime se non inesistenti basi criminologiche", farebbe del condannato per evasione un "tipo d'autore", in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale (è richiamata la sentenza n. 306 del 1993), oltre che con i principi del diritto costituzionale nazionale ed europeo e con le scelte compiute dal legislatore ordinario, che nel 1986 ha abolito tutti i casi di pericolosità sociale presunta.

Del resto, prosegue il rimettente, la lettera della norma censurata riferisce il divieto di ammissione ai benefici penitenziari al condannato per un diverso reato, il quale sia evaso durante l'espiazione della relativa pena (o nella precedente fase di custodia cautelare). Dal collegamento tra la condotta di evasione e la diversa vicenda esecutiva, nella quale il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.

si inserisce come “incidente di percorso”, discenderebbe che la preclusione in esame debba esplicitare i suoi effetti interdittivi in coerenza con tale collegamento, e quindi limitatamente al procedimento esecutivo principale.

La diversa opzione interpretativa, secondo il Tribunale, condurrebbe tra l'altro alla necessaria applicazione della preclusione alla persona incensurata, evasa dagli arresti domiciliari disposti, in via cautelare, nell'ambito di un procedimento conclusosi con la sua assoluzione. Il risultato paradossale sarebbe che la pena inflitta per l'unico reato commesso, quello di evasione, dovrebbe essere espiata in carcere e, nel contempo, il predetto reato risulterebbe assoggettato al trattamento più severo previsto nell'intero ordinamento.

Al contrario, prosegue il giudice a quo, l'interpretazione restrittiva troverebbe conferma in alcune pronunce di legittimità, nelle quali si esclude che la preclusione in esame possa configurarsi come effetto penale della condanna per evasione (è richiamata Corte di cassazione, sentenza n. 3308 del 1994) e, soprattutto, nella circostanza che il legislatore del 2005 non ha inserito il reato di evasione tra quelli ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena, secondo il meccanismo delineato dall'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, propedeutico all'accesso privilegiato alle misure alternative alla detenzione per le pene detentive brevi.

Sempre sul piano interpretativo, secondo il rimettente, andrebbe escluso che la preclusione possa trovare applicazione in riferimento a titoli diversi da quello in relazione alla cui esecuzione è stata posta in essere la condotta di evasione, “indipendentemente dal nomen iuris e in forza della circostanza accidentale ed aleatoria della loro messa in esecuzione nel periodo di vigenza del divieto”. In senso opposto, invece, la giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione al comma 2 dello stesso art. 58-quater, afferma la riferibilità del divieto di accesso ai benefici penitenziari a tutti i titoli esecutivi sopravvenuti nel triennio (è richiamata Corte di cassazione, sentenza n. 3802 del 2000).

Siffatta opzione interpretativa, a parere del giudice a quo, reciderebbe quel “legame geneticofunzionale” esistente tra la condotta di evasione e la vicenda esecutiva (della pena o della misura cautelare) nel corso della quale l'evasione è stata posta in essere, in deroga al canone non scritto, che informa l'intero ordinamento penitenziario, della eccezionalità delle ricadute di un comportamento assunto nel corso di una precedente vicenda esecutiva, e in violazione del principio ermeneutico, affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 349 del 1993), dell'interpretazione restrittiva delle disposizioni penitenziarie che incidono in negativo sui diritti del condannato.

Inoltre, osserva il rimettente, per effetto della applicazione a qualsiasi titolo esecutivo, “si trasformerebbe un divieto ragionevole, se contenuto entro precisi limiti funzionali, in una irragionevole “inabilitazione assoluta ad personam”, ancorché temporanea, costituzionalmente inaccettabile, in aperto contrasto con gli artt. 2, 3, e 27, terzo comma, della Costituzione”.

Il Tribunale evidenzia, infine, che nel caso di specie, poiché la condannata istante è priva di risorse parentali, l'espiazione della pena in regime di detenzione carceraria "comporterebbe l'ulteriore disgregazione del nucleo familiare con l'alternativa dell'ingresso in carcere dei figli minori insieme alla madre o il loro abbandono ed eventuale affidamento in mani estranee, in palese contrasto con i principi ed i valori sanciti dagli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione".

2. - Con atto depositato il 9 dicembre 2009, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la non fondatezza della questione.

La difesa dello Stato evidenzia come, pur non mancando nella giurisprudenza costituzionale pronunce che hanno riconosciuto preminente rilievo al profilo rieducativo della pena rispetto alle esigenze general-preventive, non ricorrono le condizioni per ritenere che la norma censurata sia affetta da irragionevolezza, ovvero incompatibile con gli altri parametri evocati.

La scelta legislativa di assegnare la prevalenza, nel necessario bilanciamento, alle esigenze generalpreventive rispetto a quelle di rieducazione del condannato e di salvaguardia del suo nucleo familiare, sarebbe esente da vizi di costituzionalità.

Inoltre, a parere dell'Avvocatura, la norma censurata non potrebbe essere utilmente comparata con le disposizioni concernenti la disciplina dei permessi ai detenuti e della semilibertà - le quali sanzionano come evasione soltanto l'allontanamento protrattosi per almeno dodici ore -, trattandosi di previsioni eterogenee.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Palermo solleva, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che stabilisce il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati resisi responsabili di condotte punibili ai sensi dell'art. 385 del codice penale.

2. - Le questioni sono inammissibili.

2.1. - Il rimettente muove dal presupposto che il censurato art. 58-quater, comma 1, ord. pen. precluda, in modo rigido ed automatico, la concessione dei benefici penitenziari in esso elencati, senza lasciare al giudice alcun margine di valutazione del caso concreto. Quest'orientamento interpretativo di fondo conduce lo stesso rimettente ad individuare plurimi profili di contrasto della norma censurata con i parametri di cui agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 Cost. A fronte di una interpretazione letterale della disposizione impugnata, che genera i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal giudice a quo, è possibile invece una sua lettura costituzionalmente orientata, basata sull'ineliminabile funzione rieducativa della pena, sancita dall'art. 27, terzo comma, Cost. e confermata dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha escluso l'ammissibilità, nel nostro ordinamento penitenziario, della prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di

recupero dei condannati. Nella materia dei benefici penitenziari, è criterio “costituzionalmente vincolante” quello che esclude “rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata caso per caso” (sentenza n. 436 del 1999).

Se si esclude radicalmente il ricorso a criteri individualizzanti, “l’opzione repressiva finisce per relegare nell’ombra il profilo rieducativo” (sentenza n. 257 del 2006; in senso conforme sentenza n. 79 del 2007) e si instaura di conseguenza un automatismo “sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena” (sentenza n. 255 del 2006).

2.2. - I principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale prima ricordata, ormai organicamente compenetrati con le norme legislative che compongono l’ordinamento penitenziario, forniscono le linee guida per l’interpretazione delle singole disposizioni. Di ciò si è mostrata consapevole la giurisprudenza di legittimità, che ha dato dell’art. 58-quater, comma 1, ord. pen. una lettura costituzionalmente orientata, che non preclude automaticamente l’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere a causa dell’intervenuta condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. pen., ma “impone al giudice, in presenza di una condanna per questo titolo di reato, un’analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte rilevanti ai sensi dell’art. 385 cod. pen., oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e il grado di rieducazione compiuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005” (Corte di cassazione, sentenza n. 22368 del 2009; conformi, sentenze n. 41956 e n. 44669 del 2009).

Le pronunce prima citate del giudice di legittimità, ancorché successive all’ordinanza di rimessione del Tribunale di sorveglianza di Palermo, dimostrano l’esistenza di uno spazio ermeneutico che il rimettente avrebbe potuto utilmente esplorare, allo scopo di pervenire ad una interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, considerata invece dallo stesso in modo isolato dal sistema complessivo.

3. - Un’eventuale interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione oggetto del presente giudizio potrebbe condurre ad escludere la fondatezza delle censure proposte dal rimettente, in relazione a tutti i parametri evocati. Infatti, la possibilità di valutare, caso per caso, con motivazione approfondita e rigorosa, la personalità e le condotte concrete del condannato responsabile del reato di cui all’art. 385 cod. pen. consentirebbe di evitare al contempo la lesione di diritti inviolabili della persona, il trattamento uguale di situazioni diverse, la vanificazione della funzione rieducativa della pena e la compromissione degli interessi della famiglia e dei figli minorenni, costituzionalmente protetti.

In definitiva, le questioni sono inammissibili per non avere il rimettente valutato la possibilità di attribuire alla disposizione censurata un significato conforme ai principi costituzionali evocati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 29, 30 e 31 dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2010.

Da giustizia.it la situazione delle detenute madri e asili nido - I semestre 2009

30 giugno 2009

Detenute madri e asili nido Situazione al 30 giugno 2009						
Regione di detenzione	Asili nido funzionanti	Asili nido non funzionanti	Asili nido in allestimento	Detenute madri con figli in istituto	Bambini minori di tre anni in istituto	Detenute in gravidanza
Abruzzo	0	1	0	1	1	1
Basilicata	0	0	0	0	0	0
Calabria	2	0	0	0	0	0
Campania	1	0	0	12	12	0
Emilia Romagna	0	0	0	2	2	0
Friuli Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0
Lazio	1	1	0	17	17	1
Liguria	1	0	0	2	3	0
Lombardia	2	0	0	8	9	0
Marche	0	0	0	0	0	0
Molise	0	0	0	0	0	0

Piemonte	1	1	0	3	3	2
Puglia	1	2	0	9	10	0
Sardegna	3	0	0	2	2	0
Sicilia	1	0	0	1	1	0
Toscana	1	0	0	6	6	1
Trentino Alto Adige	0	0	0	0	0	0
Umbria	1	0	0	3	3	0
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0
Veneto	1	0	0	6	6	0
Totale nazionale	16	5	0	72	75	5

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica

BIBLIOGRAFIA

CAPITOLO 1 ASPETTI GIURIDICI

- **Giuseppe MASTROPASQUA**, *L'esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza* – relazione al convegno “ Il Nido dietro le Sbarre” - Trani 11 marzo 2006
- <http://altalex.it>
- <http://ristrettiorizzonti.it>
- Graziano Prelati – Il Magistrato di Sorveglianza – Giuffrè Editore
- Franco Bricola e Vladimiro Zagrebelsky – l'esecuzione penitenziaria – UTET
- Sandro Libianchi “Bambini in carcere” in *Aggiornamenti Sociali*, marzo, 2001 in <http://www.sestaopera.it/>

CAPITOLO 2 ASPETTI PSICOLOGICI

- G. Biondi, Lo sviluppo psicologico del bambino in carcere
- Winnicott Donald W., Sviluppo affettivo e ambiente. Studi sulla teoria dello sviluppo affettivo
- “Bambini istituzionalizzati”
<http://www.psichiatriaestoria.org/Torino%20a%20Collegno/villa%20Azzurra%20una%20tesi%20cap%201.htm>
- <http://psychomedia.it>
- <http://ristrettiorizzonti.it>
- M.C. Tischer - Consulente Pediatra Carcere di Como “*Bambini cresciuti in carcere*”- www.fimp.org/congressi/fimpbologna/allegati
- <http://www.ristretti.it/areestudio/affetti/index.htm>
- Studi sull’istituzionalizzazione” in <http://www.c-rogettosud.it/file/formazione/.html>

CAPITOLO 3 VOCI DAL CARCERE

- <http://www.ristretti.it/testimonianze/index.htm>
- <http://www.ristretti.it/areestudio/affetti/index.htm>
- <http://www.associazioneantigone.it/>
- VI Rapporto sulle carceri – Osservatorio associazione Antigone – “Oltre il tollerabile” -
<http://www.osservatorioantigone.it/upload/images/6914oltre%20il%20tollerabile%20stampa.pdf>
- <http://giustizia.it>